

Regolamento recante norme sui volontari per la sicurezza, in attuazione dell'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale).

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità

CAPO II
INDIVIDUAZIONE DEI VOLONTARI

Art. 2 Requisiti personali e modalità di selezione

Art. 3 Formazione

Art. 4 Elenco regionale

Art. 5 Motivi di cancellazione dall'Elenco e di sospensione dell'attività

CAPO III
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO

Art. 6 Organizzazione operativa

Art. 7 Piano delle attività

Art. 8 Caratteristiche del servizio di volontariato e compiti

Art. 9 Modalità di svolgimento del servizio di volontariato

Art. 10 Dotazioni e abbigliamento

Art. 11 Copertura assicurativa

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 Disposizione transitoria

Art. 13 Abrogazioni

Art. 14 Entrata in vigore

ALLEGATO A - Requisiti personali e capacità operative dei volontari

ALLEGATO B - Formazione

ALLEGATO C - Dotazioni e abbigliamento. Segni identificativi

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 5 legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), disciplina i requisiti e i compiti dei volontari per la sicurezza, in seguito denominati volontari, nonché l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei volontari.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 9/2009, i Comuni impiegano i volontari per fornire assistenza alla cittadinanza, con specifico riferimento all'informazione, all'educazione e al supporto per la sicurezza stradale.

CAPO II
INDIVIDUAZIONE DEI VOLONTARI

Art. 2
(Requisiti personali e modalità di selezione)

1. I volontari devono essere in possesso dei requisiti personali di cui all'allegato A.

2. Le domande finalizzate all'accesso al volontariato, redatte secondo il modello reso pubblico sul sito internet della Regione, sono presentate al Comune presso il quale il volontario intende svolgere l'attività.

3. Le domande contengono:

- a) i dati identificativi del richiedente (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapiti personali);
- b) eventuali specifiche competenze professionali acquisite nei seguenti ambiti: polizia locale, Forze di polizia dello Stato, Forze armate, pronto soccorso, protezione civile e altre forme di volontariato in campo ambientale, ittico, venatorio e di tutela degli animali;
- c) la dichiarazione di accettazione del presente regolamento.
- d) l'autocertificazione del possesso dei requisiti personali di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato A, ai sensi dell'articolo 46, del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), ovvero la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti fisici e psichici non autocertificabili.

4. Dopo aver effettuato la verifica dei requisiti personali di cui al comma 3, e dopo aver effettuato la formazione necessaria all'attività di volontariato con superamento della prova finale, il Comandante del Corpo di polizia locale trasmette, alla struttura regionale competente in materia di polizia locale, l'elenco dei nominativi da iscrivere nell'elenco regionale, articolato su sezioni comunali.

Art. 3
(Formazione)

1. I richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 frequentano un corso di formazione organizzato dagli Enti locali attraverso gli uffici competenti in materia di polizia locale, finalizzato all'acquisizione delle conoscenze e delle capacità di cui all'allegato A. Il corso si conclude con una prova.

2. I requisiti della formazione dei volontari sono stabiliti nell'allegato B.

3. Coloro che abbiano prestato servizio nelle Forze di polizia dello Stato e nella polizia locale sono esonerati dalla attività formativa e sono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 sulla base del mero possesso dei requisiti personali di cui all'articolo 2 e all'allegato A.

Art. 4
(Elenco regionale)

1. L'elenco regionale per i volontari, di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 9/2009, in seguito denominato Elenco, è articolato su sezioni comunali ed è curato dalla struttura regionale competente in materia di polizia locale.

2. La struttura regionale competente in materia di polizia locale iscrive nell'Elenco i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, nel rispetto delle norme in materia di privacy e tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

3. Nell'elenco, tenuto tramite l'ausilio di supporti informatici, viene annotato il nominativo di ciascun volontario selezionato e formato. Ogni nominativo è accompagnato da un numero progressivo di iscrizione, attribuito al volontario contestualmente alla registrazione.

4. L'Elenco è tenuto costantemente aggiornato, anche al fine di verificare, periodicamente, la permanenza dei requisiti personali e delle capacità operative, nonché l'effettivo svolgimento, da parte dei volontari iscritti, dell'attività ad essi attribuita.

5. La Regione può disporre, in ogni tempo, gli opportuni controlli, anche a campione, per le finalità di cui al comma 4.

6. Contro il provvedimento di diniego di iscrizione e contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, ai sensi dell'articolo 47, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).

Art. 5
(Motivi di cancellazione dall'Elenco e di sospensione dell'attività)

1. E' disposta la cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:

- a) su richiesta dell'interessato;
- b) su richiesta del Comandante del Corpo di polizia locale per:
 - 1) perdita di almeno uno dei requisiti personali e delle capacità operative necessari ai fini dell'iscrizione;
 - 2) violazione o omissione delle disposizioni impartite;
 - 3) tenuta di condotte incompatibili con i compiti di cui agli articoli 8 e 9;
 - 4) ogni altro abuso del titolo;
- c) per ogni altro evento che faccia venir meno la possibilità di svolgere l'attività di volontariato.

2. Le violazioni di cui al comma 1, lettera b), devono risultare da specifica contestazione scritta del Comandante del Corpo di polizia locale.

3. Nel caso di perdita temporanea dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), numero 1), oppure di infrazioni di lieve entità al presente Regolamento, il Comandante del Corpo di polizia locale dispone la sospensione dall'attività.

CAPO III
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO

Art. 6
(Organizzazione operativa)

1. L'organizzazione operativa dei servizi di volontariato è curata dal Comandante del Corpo di polizia locale, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 9/2009, sulla base della disponibilità del personale volontario e delle necessità operative.

2. I volontari operano sotto la vigilanza e sulla base delle indicazioni del Comandante del Corpo di polizia locale, in relazione al tipo di prestazione, alle modalità attraverso le quali viene espletata ed ai destinatari della stessa. Per ogni specifica attività svolta, può essere individuato l'operatore di polizia locale responsabile del coordinamento.

3. Il Comandante del Corpo di polizia locale, al solo scopo di agevolare lo svolgimento dell'attività, può avvalersi di uno o più volontari coordinatori in possesso di comprovata esperienza nell'ambito delle Forze di polizia statali e locali, delle Forze armate o del volontariato, quali elementi di raccordo organizzativo costante con il Comando del Corpo di polizia locale.

Art. 7
(Piano delle attività)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale 9/2009, anche ai fini di documentare quanto previsto dall'articolo 6, il Comandante del Corpo di polizia locale predispone, in caso di impiego, il piano giornaliero delle attività, con i nomi dei volontari, i compiti e i luoghi di impiego.

2. Il piano delle attività rappresenta uno strumento di programmazione e di verifica da cui sia possibile desumere in ogni momento l'attività svolta dai volontari, l'individuazione oraria e l'area territoriale di tale attività, l'identità dei volontari coinvolti, l'operatore di polizia locale responsabile del coordinamento di quella specifica attività.

3. Il piano di cui al presente articolo è conservato per almeno un anno.

Art. 8
(Caratteristiche del servizio di volontariato e compiti)

1. I volontari operano in supporto al personale di polizia locale, svolgendo attività per le quali non sia richiesto l'esercizio di pubbliche funzioni o l'impiego operativo dello stesso Corpo di polizia locale. In particolare, provvedono a svolgere le seguenti tipologie di attività in materia di informazione, educazione e supporto per la sicurezza stradale, allo scopo di favorire la civile e pacifica convivenza:

- a) osservazione in relazione alle dinamiche della circolazione in tutte le sue concrete applicazioni, foriere di situazioni di pericolo per gli utenti della strada, con specifico riferimento alla tutela dei pedoni e con particolare riguardo a bambini, anziani e disabili;
- b) osservazione presso gli edifici scolastici del territorio comunale all'entrata e all'uscita degli alunni dalle scuole o da altri impianti ad esse collegati, nonché nelle fasi di salita e discesa dagli scuolabus;
- c) servizio strutturato di accompagnamento di bambini e ragazzi lungo percorsi prestabiliti casa-scuola-casa;
- d) altre attività ausiliarie di collaborazione con il personale di polizia locale che non comportino l'esercizio di pubblici poteri, nel rispetto delle finalità e dei principi fissati dall'articolo 5 della legge regionale 9/2009 e dal presente regolamento.

Art. 9

(Modalità di svolgimento del servizio di volontariato)

1. Nello svolgimento di ciascuna attività di cui all'articolo 8, il volontario opera una qualificata e tempestiva attività di segnalazione delle problematiche riscontrate, spettando alla polizia locale stessa ogni decisione sull'eventuale utilizzo delle segnalazioni per i fini propri d'istituto.

2. E' vietato al volontario l'esercizio di un potere di accertamento, compreso l'accertamento dell'identità personale, e di contestazione delle violazioni previste dalle disposizioni di legge e di regolamento. E' compito del volontario segnalare tali situazioni al personale di riferimento della polizia locale.

3. Anche se titolari di porto d'armi, i volontari non devono portare al seguito armi o altri oggetti atti ad offendere.

4. Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i volontari si impegnano affinché le prestazioni siano rese con continuità, per il periodo preventivamente concordato, dando tempestiva comunicazione delle interruzioni che dovessero intervenire nello svolgimento dell'attività.

5. Salvo quanto previsto dai commi 1, 2, 3, e 4, i volontari:

- a) per le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c) stazionano presso varchi stradali e attraversamenti pedonali per rafforzare i divieti della segnaletica fissa o mobile collocata dalla polizia locale, agevolandone il rispetto con la deterrenza costituita dalla loro visibilità; prendono posto presso le fermate per favorire il normale svolgersi delle attività di trasporto scolastico; percorrono il territorio, lungo itinerari convenzionalmente predefiniti, per l'accompagnamento casa-scuola-casa degli alunni;
- b) per le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), adempiono ai compiti di puro supporto organizzativo loro assegnati dalla polizia locale.

Art. 10

(Dotazioni e abbigliamento)

1. Ai fini della riconoscibilità da parte dei cittadini, il Comune presso il quale il volontario intende svolgere la propria attività, fornisce a ciascun volontario un tesserino di riconoscimento, come individuato nell'allegato C.

2. A ciascun volontario vengono altresì fornite le dotazioni obbligatorie di cui al punto 1.1., lettere a) e b) dell'allegato C. In aggiunta alle suddette dotazioni di base, possono essere fornite ai volontari le dotazioni facoltative di cui al punto 1.2. dell'allegato C, in relazione a particolari esigenze operative.

3. Qualora i volontari per la sicurezza appartengano altresì ad un'associazione di volontariato, possono indossare, in luogo delle dotazioni obbligatorie previste dall'Allegato C al presente regolamento, l'abbigliamento che identifica l'appartenenza all'associazione di volontariato stessa.

4. I volontari, nell'espletamento della loro attività, sono tenuti ad avere con sè il tesserino di riconoscimento e ad indossare ed utilizzare correttamente le dotazioni ad essi fornite.

5. Tutte le dotazioni di cui al presente articolo devono essere tempestivamente restituite in caso di sospensione o cancellazione, per qualsiasi causa, del volontario dall'Elenco di cui all'articolo 4.

Art. 11
(Copertura assicurativa)

1. I volontari sono coperti, da parte del Comune presso il quale svolgono la propria attività di volontariato, da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12
(Disposizione transitoria)

1. Restano iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 4 i volontari già iscritti, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, in applicazione del decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2010, n. 03/Pres. (Regolamento recante norme sui "Volontari per la sicurezza", in attuazione dell'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale).

Art. 13
(Abrogazioni)

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2010, n. 03/Pres..

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Requisiti personali e capacità operative dei volontari**1. Requisiti fisici e psichici.**

I volontari devono essere in possesso dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida ordinaria (almeno categoria A o B), di cui all'articolo 119, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.

A tal fine è sufficiente l'indicazione della titolarità della patente di guida al momento della presentazione della domanda.

Il possesso della patente può essere attestato tramite autocertificazione, di cui all'articolo 46, del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

Coloro che non siano in possesso della patente di guida devono produrre un certificato medico di idoneità fisica e psichica attestante i requisiti necessari al conseguimento della patente (buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di stupefacenti, capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto), il cui costo può essere successivamente rimborsato dall'Ente utilizzatore.

2. Requisiti soggettivi:

- a) età superiore agli anni 18;
- b) cittadinanza italiana;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) non essere stati denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;
- e) non essere sottoposti né essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive);
- f) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, Associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa).

I predetti requisiti possono essere attestati tramite autocertificazione, di cui all'articolo 46, del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

3. Capacità operative.

Le capacità operative devono essere altresì acquisite tramite la frequenza del corso formativo di cui all'articolo 3 e all'allegato B, che dia ai volontari una congrua conoscenza dei compiti cui sono specificamente chiamati.

Formazione**1. Programma.**

I volontari devono seguire un programma formativo minimo incentrato su conoscenze tecniche, normative e comportamentali indispensabili allo svolgimento delle attività loro assegnate, con particolare riferimento alle seguenti aree tematiche.

Per le attività di cui all'articolo 8, comma 1, il programma formativo minimo è di 6 ore complessive, aventi ad oggetto:

- elementi di disciplina in materia di circolazione stradale, con particolare riferimento agli specifici compiti ad essi assegnati;
- casi e modalità di segnalazione alla polizia locale delle problematiche riscontrate durante lo svolgimento dei relativi compiti.

a) Area giuridica:

- diritti fondamentali dei cittadini, il ruolo della polizia in uno stato democratico, il ruolo specifico dei volontari;
- il ruolo e le competenze della polizia locale;

b) Area tecnica:

- nozioni di primo soccorso: norme generali di comportamento; nozioni di base ai fini dell'assistenza a persone diversamente abili;
- nozioni essenziali della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e informazione sulle modalità di utilizzo delle dotazioni fornite ai volontari.

c) Area sociale:

- supporto alla disabilità, al disagio e alla promozione umana;
- nozioni essenziali della normativa vigente in materia di privacy e di tutela dei minori.

Dotazioni e abbigliamento. Segni identificativi

1. Dotazioni e abbigliamento.

1.1. Dotazioni obbligatorie:

a) gilet ad alta visibilità (tavola 1):

- tessuto: misto cotone, interamente bordato;
- bicolore: verde Pantone 3302, ad alta visibilità arancio;
- due tasche anteriori a filetto chiuse con velcro (nella tasca sinistra è inserito un moschettone estraibile), un taschino porta cellulare con porta penna laterale sul petto destro, chiuso da alamaro con velcro, foderato con tessuto anti onde elettromagnetiche;
- sul corpo sono applicate due strisce di file rifrangenti di tipo micro-sfere; la striscia superiore dispone di un profilo di colore a contrasto; sulle spalle è applicata una striscia rifrangente con profili di colore a contrasto;
- sulla parte anteriore destra è posizionato un velcro femmina rettangolare della misura di 9 cm x 6 cm, per il tesserino di riconoscimento;
- sulla parte anteriore sinistra sono posizionati due velcri femmina rotondi del diametro di 7 cm, per applicazione del logo regionale e di quello dell'Ente locale "utilizzatore";
- sulla parte posteriore deve essere riportata in verde la scritta "VOLONTARIO PER LA SICUREZZA" - tipo di carattere: "Swiss" - dimensioni parole "VOLONTARIO" e "SICUREZZA": larghezza 32 cm (+/- 2 cm); altezza 6 cm (+/- 2 cm) - dimensioni parole "PER LA": altezza 3 cm circa;
- all'interno del capo un'etichetta deve riportare il nome del produttore, la taglia, le norme di riferimento, la composizione dei tessuti utilizzati per la confezione;
- il capo, nel rispetto delle modalità di lavaggio riportate sull'etichetta, deve sopportare un numero minimo di 50 lavaggi;
- marcature CE - conformità alle norme: EN 340; EN 471 - 08 classe 2; ISO 16603 resistenza alla penetrazione di sangue sintetico classe 1; categoria 2 come da decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 445 (Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale);

Scheda tecnica tessuto gilet contrasto (verde)

Descrizione tessuto

Armatura: saia 2/1

Composizione: 65% poliestere - 35% cotone

Peso g/mq - g/ml: 245 - 370 (+/- 5%)

Altezza cm: 150 (+/- 2%)

- Analisi fisiche

Titolo Ne: ordito 14 - trama 14 (+/- 2%)

Riduzioni cm: ordito 33 (+/- 2%)

Battute cm: trama 19 (+/- 2%)

Scheda tecnica tessuto gilet parte in alta visibilità (arancio)

- Descrizione tessuto

Armatura: twill 3/1

Composizione: 60% cotone - 40% poliestere

Peso g/mq: 230

- Analisi fisiche

Titolo dtex-NeB: ordito 200 - trama 11/1 oe

Riduzioni: ordito 43 - trama 24

b) berretto (tavola 2):

- tipo baseball, con visiera rigida e fascia di regolazione alla nuca;
- colore: verde Pantone 3302;
- logo/scritta "VOLONTARIO PER LA SICUREZZA" su frontalino;

Scheda tecnica tessuto

- Descrizione tessuto
- Armatura: saia 3/1
- Composizione: 100% cotone
- Peso g/mq - g/ml: 260 - 390 (+/- 5%)
- Altezza cm: 150 (+/- 2%)
- Analisi fisiche
- Titolo Ne: ordito 16/1 - trama 12/1 (+/- 2%)
- Riduzioni cm: ordito 38 (+/- 2%)
- Battute cm: trama 20 (+/- 2%)

1.2. Dotazioni facoltative:

a) giacca a vento o giubbotto (anche scomponibile, estivo o invernale):

- bicolore: verde Pantone 3302, alta visibilità arancio;
- la parte bassa del corpo e delle maniche deve essere di colore verde;
- sulla parte anteriore destra è posizionato un velcro femmina rettangolare della misura di 9 cm x 6 cm, per il tesserino di riconoscimento;
- sulla parte anteriore sinistra sono posizionati due velcri femmina rotondi del diametro di 7 cm, per applicazione del logo regionale e di quello dell'Ente locale "utilizzatore";
- sulla parte posteriore deve essere riportata in verde la scritta "VOLONTARIO PER LA SICUREZZA" - tipo di carattere: "Swiss" - dimensioni parole "VOLONTARIO" e "SICUREZZA": larghezza 32 cm (+/- 2 cm); altezza 6 cm (+/- 2 cm) - dimensioni parole "PER LA": altezza 3 cm circa;

b) biciclette:

c) dispositivi di protezione individuale relativi a caschi, omologati CE, per i conducenti di biciclette;

2. Segni identificativi.

I volontari sono identificati sulla base dei seguenti elementi:

- 1) tesserino di riconoscimento riportante una fotografia formato tessera e il numero d'ordine progressivo di cui all'articolo 4, comma 3;
- 2) le parole "VOLONTARIO PER LA SICUREZZA" sull'abbigliamento;
- 4) il logo dell'Ente locale "utilizzatore".

TAVOLA 1

Disegno \ schizzo indicativo



TAVOLA 2



volontari sicurezza

VISTO: IL VICEPRESIDENTE